**Decreto n. 2020-1757 del 29 dicembre 2020 sull'indice di riparabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

**Versione iniziale**

Gruppi target: produttori, importatori, distributori o altri rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e venditori delle medesime apparecchiature, nonché gli utenti di siti Internet, piattaforme o qualsivoglia altro canale di distribuzione online nell'ambito della loro attività commerciale in Francia.   
Oggetto: norme di attuazione dell'indice di riparabilità definito nell'articolo L541-9-2 del Codice dell’ambiente.   
Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° gennaio 2021.   
Nota informativa: il presente Decreto definisce le modalità di applicazione dell'articolo L541-9-2 del Codice dell’ambiente che prevede l'attuazione di un indice di riparabilità per determinate categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Esso specifica in particolare i criteri e i parametri del calcolo utilizzato per stabilire tale indice, nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione e visualizzazione.   
Riferimenti: il presente Decreto potrà essere consultato sul sito di Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Il Primo Ministro,

Sulla base della relazione del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell'economia, delle finanze e della ripresa,

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive, modificate recentemente dalla Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018;

Vista la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore dei regolamenti tecnici e delle norme relative ai servizi della Società dell'informazione; insieme alla notifica inviata alla Commissione europea il 21 luglio 2020;

Visto il Codice dell’ambiente e in particolare l'articolo L541-9-2 dello stesso nella formulazione risultante dall'articolo 16 della legge n. 2020-105, del 10 febbraio 2020, relativa alla lotta contro i rifiuti e sull’economia circolare;

Vista la Legge n. 2020-105 sulla lotta contro i rifiuti e sull'economia circolare, in particolare gli articoli 16, 29 e 130;

Viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 21 luglio 2020 e il 17 agosto 2020, ai sensi dell'articolo L123-19-1 del Codice dell’ambiente;

Sentito il Consiglio di Stato (sezione opere pubbliche),

decreta:

**Articolo 1**

Il titolo IV, capitolo I, del libro V della parte regolamentare del Codice dell’ambiente deve essere integrato da una sezione 9, così redatta:

“Sezione 9  
“Informare il pubblico sui prodotti che generano rifiuti

“Sottosezione 1  
“Visualizzazione dell’indice di riparabilità

“Articolo R541-210. - L'indice di riparabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo L541-9-2 comprende un punteggio da uno a dieci da portare all'attenzione dei consumatori al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature.  
“Questo indice si riferisce a tutti i modelli di questa apparecchiatura.

“Articolo R541-211. - Ai fini della presente sezione vengono applicate le seguenti definizioni:  
1. “Messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura di apparecchiature elettriche o elettroniche destinate a essere distribuite o utilizzate sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

2. “Immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un'apparecchiatura elettrica o elettronica sul mercato nazionale;

3. “Importatore”: qualsivoglia persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale un'apparecchiatura elettrica o elettronica proveniente dagli Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi;

4. “Venditore”: qualsivoglia persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato mediante vendita, anche a distanza, apparecchiature elettriche o elettroniche ai consumatori;

5. “Vendita a distanza”: contratto stipulato a distanza tra un venditore professionista e un consumatore, nell'ambito di un sistema organizzato di vendita, senza la presenza fisica contemporanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto";

6. “Modello”: una versione di un'apparecchiatura le cui unità condividono le medesime caratteristiche tecniche pertinenti ai fini del calcolo dell'indice di riparabilità.

“Gli altri termini sono intesi conformemente alle disposizioni dell'articolo R543-171-2, “produttore” significa “fabbricante” ai sensi del presente articolo.

“Articolo R541-212. - I - I produttori o gli importatori definiscono, per le apparecchiature elettriche o elettroniche che immettono sul mercato, l'indice di riparabilità nonché i parametri che hanno consentito di definirlo, sulla base di modalità specificate mediante l’Ordinanza a cui fa riferimento l’articolo R541-214(III).  
“II. - Per ogni modello di apparecchiatura che immettono sul mercato, i produttori e gli importatori informano i distributori o i venditori, gratuitamente e in un formato non cartaceo, al momento dell'iscrizione e della consegna dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, di:  
“1. L'indice di riparabilità secondo le condizioni e le indicazioni previste dall'Ordinanza di cui all'articolo R541-213 (I);  
“2. I parametri che hanno consentito di stabilire l'indice di riparabilità, secondo il formato previsto dall'Ordinanza di cui all'articolo R541-213 (I).  
“III. - Se il distributore e il venditore non sono gli stessi, il distributore informa il venditore, gratuitamente e alle stesse condizioni di cui al punto II, dell'indice e dei parametri del suo calcolo al momento del riferimento e della fornitura di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
“IV. - Inoltre, l'indice può essere apposto direttamente su ciascun apparecchio o sull'imballaggio mediante etichettatura o marcatura, conformemente alle indicazioni previste nell'Ordinanza di cui all'articolo R541-213, (I).  
“V.- Le informazioni di cui al punto II sono comunicate gratuitamente dai produttori e dagli importatori, entro un termine di 15 giorni, a chiunque ne presenti richiesta per un periodo di almeno due anni successivi all'immissione sul mercato dell'ultima unità di un modello di apparecchiatura.

“Articolo R541-213. - I.- Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica sia messa in vendita nei negozi, il venditore deve indicare in forma visibile, secondo le procedure e i segnali prescritti per ordine del Ministro responsabile dell'ambiente e dell'economia, l'indice di riparabilità fornito dal produttore o dall'importatore, su ciascun apparecchio proposto per la vendita o nelle immediate vicinanze.  
“II. - Se le apparecchiature elettriche o elettroniche sono offerte in vendita a distanza, il venditore deve esporre l'indice di riparabilità in modo visibile nella presentazione dell'apparecchiatura accanto al suo prezzo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'Ordinanza di cui al punto I.  
“III. - Il venditore mette inoltre a disposizione dei consumatori i parametri che hanno consentito di stabilire l'indice di riparabilità dell'apparecchiatura, mediante qualsiasi procedimento appropriato.

“Articolo R541-214. - I. - L'indice di riparabilità deve essere calcolato utilizzando i seguenti parametri:  
“1° Un punteggio, su una scala di venti, relativo alla durata della disponibilità della documentazione tecnica, delle istruzioni per l'uso e della manutenzione per i produttori, i riparatori e i consumatori;

“2° Un punteggio, su una scala di venti, relativo alla facilità con cui l'attrezzatura può essere smontata, inteso come il numero di passi di smontaggio richiesti per l'accesso individuale ai pezzi di ricambio, e le caratteristiche degli strumenti necessari e i fissaggi tra i pezzi di ricambio;

“3° Un punteggio, su una scala di venti, relativo ai tempi di disponibilità sul mercato dei pezzi di ricambio e ai tempi di consegna ai produttori, distributori di pezzi di ricambio, riparatori e consumatori;

“4° Un punteggio, su una scala di venti, relativo al rapporto tra il prezzo dei pezzi venduti dal fabbricante o dall'importatore e il prezzo delle apparecchiature vendute dal fabbricante o dall'importatore, calcolato secondo i metodi previsti dall'Ordinanza pertinente;

“5° Un punteggio, su una scala di venti, relativo a criteri specifici per la categoria di apparecchiature in questione.  
“II. - L'indice di riparabilità si ottiene sommando i cinque punteggi ottenuti e poi dividendo questo totale per dieci per dare un punteggio complessivo su una scala da 1 a 10.  
“III. - Per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche, un’Ordinanza del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'economia e delle finanze specifica tutti i criteri e i sottocriteri, compresi i criteri specifici della categoria, nonché le modalità di calcolo dell'indice.

**Articolo 2**

Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

**Articolo 3**

Il Ministro della Transizione Ecologica e il Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa sono incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dell'applicazione del presente Decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Datato 29 dicembre 2020.

Jean Castex  
Primo Ministro:

Il Ministro della Transizione Ecologica,  
Barbara Pompili

Il Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa,  
Bruno Le Maire